



TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro
dott. Gianluigi Zulian
dott. Petra Uliana

PRESIDENTE
GIUDICE rel.
GIUDICE

ha pronunciato il seguente

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
ALLA CONTRAZIONE DI FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI
EX ARTT. 182 QUATER E 182 QUINQUIES, 1 COMMA, L.F.

RICHIAMATI:

- il ricorso in epigrafe indicato, depositato il 18/12/2015, con cui la società [REDACTED] s.p.a. (c.f. e p. I.V.A. [REDACTED]), con sede in San Vendemiano (TV), via [REDACTED], ha proposto domanda ex art. 161, comma VI, L.F., con riserva di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o, in alternativa, al fine della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma L.F.;
- il decreto ex art. 161 comma VI L.F. in data 24/12/2015 (depositato in pari data) con cui il Tribunale concedeva termine sino al 15/4/2016 per il deposito della proposta definitiva e del piano di concordato;
- il decreto ex art. 161, ultimo comma, L.F. d.d. 22/4/2016 (dep. in pari data) con cui il suddetto termine è stato prorogato di giorni 60;
- l'istanza di ammissione, corredata dal piano concordatario, dalla relazione del professionista attestatore ex art. 161, c. III, L.F. e dalla relazione ex art. 160 L.F. depositata in data 14/6/2016;
- la nota di integrazione e modifica della proposta e piano concordatari depositata dalla ricorrente in data 8/9/2016;
- l'integrazione alla relazione di attestazione ai sensi degli artt. 161, comma 3, e 186-bis L.F. del 7/9/2016 nonché il supplemento di attestazione depositato dalla ricorrente all'udienza del 9/9/2016;

RICHIAMATA l'istanza avanzata dalla ricorrente in seno alla proposta/piano e presentata sia ai sensi dell'art 182 quater L.F. che ai sensi dell'art. 182 quinquies L.F. - in quanto finalizzata ad ottenere finanza sia per la fase ante omologa che per la successiva fase di esecuzione del concordato - diretta ad autorizzarsi la società stessa a contrarre i seguenti finanziamenti, con espresso riconoscimento della prededuzione ex art. 111 L.F.:

- a. linea di credito per anticipo fatture s.b.f., da stipularsi con Banca di Credito Cooperativo [REDACTED] Soc. Coop, per l'importo accordato di € 150.000

con eventuale cessione del credito in garanzia in relazione alle fatture anticipate, alle condizioni meglio precisate nella lettera dell'Istituto che costituisce allegato n. 12 della proposta/piano di concordato, con durata fino al 31 dicembre 2020;

- b. affidamento nella forma del contratto di *factoring* da stipularsi con BCC [REDACTED] s.p.a. - avente ad oggetto anche l'eventuale pagamento anticipato del corrispettivo per l'acquisto dei crediti, anche futuri, di gradimento del *factor* stesso - per un ammontare complessivo non superiore ad € 1.400.000 vantati nei confronti del debitore ceduto [REDACTED] S.p.A. secondo le condizioni meglio precisate nello lettera del 13 giugno 2016 che costituisce l'allegato n. 13 della proposta/piano di concordato, condizioni di cui BCC [REDACTED] chiede sia fatta espressa menzione nel provvedimento di autorizzazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Commissario giudiziale con atto d.d. 15/7/2016, altresì confermato all'udienza del 9/9/2016;

RICHIAMATO il decreto del Tribunale reso ex art. 163 L.F. in data 20/9/2016 con cui è stata dichiarata aperta la procedura di Concordato preventivo della società ricorrente;

RILEVATO che ricorrono le condizioni postulate dall'articolo 182 quinquies L.F. in punto di funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori, siccome specificamente attestato dall'incaricato professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma III, lettera d), L.F. previa verifica del complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, in rapporto all'attestata strumentalità della nuova finanza alla prosecuzione dell'attività e, in particolare, a garantire la regolare prosecuzione delle commesse in corso si da consentirsi la continuità aziendale (cfr. l'attestazione speciale ai sensi dell'art 182 quinquies L.F. resa nell'ambito dell'attestazione ex artt. 161, comma III, L.F. cap. 7);

CONSIDERATO che, come riscontrato dal Commissario giudiziale, l'attestatore consta aver accertato la ragionevolezza del profilo finanziario del piano, verificando la congruità dei flussi finanziari e la corretta collocazione temporale degli esborsi associati agli impegni assunti nella proposta formulata ai creditori, ed in esito a tale esame ha verificato che le citate linee di credito di cui viene chiesta l'autorizzazione sono funzionali al completamento delle commesse in corso ed a consentire la continuità aziendale siccome contemplata dal piano concordatario, la quale viene altresì attestato permettere il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'ipotesi alternativa del fallimento;

REPUTATO dunque che i suddetti finanziamenti sono da ritenersi funzionali al "miglior soddisfacimento dei creditori" in quanto consentono il completamento delle commesse in corso e la continuità dell'attività aziendale, la prosecuzione della quale, secondo quanto attestato dal perito, non può prescindere, per la sua riuscita, dall'ottenimento dei finanziamenti esterni di cui si chiede autorizzazione

alla stipula;

VISTI gli artt. 111, 182 quater e 182 quinquies, L.F.

AUTORIZZA

la ricorrente [redacted] s.p.a. a contrarre i seguenti finanziamenti, con riconoscimento della prededuzione ex art. 111 L.F. ai crediti derivanti dagli stessi:

- a. linea di credito per anticipo fatture s.b.f., da stipularsi con BANCA DI CREDITO COOPERATIVO [redacted] Soc. Coop, per l'importo accordato di € 150.000 con eventuale cessione del credito in garanzia in relazione alle fatture anticipate, alle condizioni meglio precisate nella lettera dell'Istituto d.d. 13/6/2016 che costituisce allegato n. 12 della proposta/piano di concordato dep. il 14/6/2016, con durata fino al 31 dicembre 2020;
- b. affidamento nella forma del contratto di *factoring* da stipularsi con BCC [redacted] s.p.a. - avente ad oggetto anche l'eventuale pagamento anticipato del corrispettivo per l'acquisto dei crediti, anche futuri, di gradimento del *factor* stesso - per un ammontare complessivo non superiore ad € 1.400.000 vantati nei confronti del debitore ceduto [redacted] S.p.A. secondo le condizioni meglio precisate nello lettera del 13 giugno 2016 che costituisce l'allegato n. 13 della proposta/piano di concordato dep. il 14/6/2016, nonché alla lettera BCC [redacted] del 7/7/2016 depositata in allegato alla nota d'integrazione alla proposta/piano depositata in data 8/9/2016.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 20/9/2016.


IL GIUDICE REL.

dott. Gianluigi Zulian



IL PRESIDENTE

dott. Antonello Fabbro



TRIBUNALE DI TREVISO

21 SET. 2016

Depositato in cancelleria

IL CANCELLIERE
Pierina DA DALT